



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

Ordinanza del Sindaco n. 6 del 2023

**OGGETTO: DISCIPLINA ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI - LIMITAZIONI E DIVIETI
DAL 31 DICEMBRE 2023 AL 1 GENNAIO 2024**

IL SINDACO

Premesso che:

- risulta diffusa la consuetudine, durante i periodi festivi, di accendere fuochi d'artificio e simili, oggetti pirotecnici (mortaretti, petardi, ecc.), specialmente durante la notte di San Silvestro;
- detta attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone e degli animali nonché all'ambiente, determinando effetti luminosi e rumorosi che creano in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati e animali, reazioni di disagio fisico e psichico;
- l'accensione di fuochi d'artificio e degli altri artifici pirotecnici può provocare gravi danni, specialmente se fatti esplodere in luoghi abitati e nelle adiacenze di essi;
- tale pratica può anche essere motivo di notevole afflusso e assembramento di persone che l'emergenza sanitaria in atto e la normativa vigente emanata per contenerla, impongono di evitare ogni occasione;

Rilevato che l'usanza di celebrare la notte di San Silvestro con lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere determina un oggettivo pericolo, con una serie di conseguenze negative per la quiete pubblica, per la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali, in quanto in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi maneggia questi dispositivi sia a chi venisse fortuitamente colpito, e può determinare la dispersione di residui e di materiali di rifiuto dell'ambiente; Tenuto presente che l'accensione e il lancio incontrollato di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo e potenziale fonte di rischio per l'integrità fisica e traumi delle persone e degli animali;

Tenuto conto che le conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici da effetto scoppiante oltre ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento, aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino ad indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro stessa incolumità e, più in generale per la sicurezza;

Sottolineato che i danni arrecati agli animali possono configurare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte) "cagionate" (v. art.544 bis C.P.) senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;

Evidenziato che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”;

Ravvisato che, se da un lato occorre un'azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i requisiti richiesti personali o professionali, per conto, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza riconosciuti come espressione di cultura e arte universalmente apprezzati e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S.;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi per la protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché non siano posti in essere simili comportamenti;

Considerata la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla rifusione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Visto il D. Lgs 29/07/2015 n. 123 (Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici) ed in particolare il suo allegato n. 1 (Requisiti essenziali di sicurezza) dove si prevede una distanza di sicurezza pari ad almeno un metro per l'utilizzo degli artifici pirotecnici più sicuri (cat. F1);

Considerato che, in assenza di festeggiamenti pubblici tradizionalmente organizzati dalle comunità locali e dalle Città, a seguito delle limitazioni introdotte dalla vigente normativa emergenziale, è probabile che nella notte di San Silvestro si assista ad un aumento dell'utilizzo di artifici da divertimento ad uso personale e familiare in luoghi privati, in particolare sfruttando finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili di pertinenza di abitazioni private;

Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e animali, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Ritenuto necessario, pertanto, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, ribadire il divieto di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, ed il lancio di razzi nella notte di San Silvestro, all'interno dei centri abitati del territorio comunale, in luoghi pubblici o privati, ove procurino potenziale pericolo all'incolumità pubblica o privata;

Visto l'art. 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

Visti gli articoli 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del Codice Penale;

Visto l'art. 54 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la Legge n. 689 del 24/11/1981;

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il numero dei destinatari indeterminato, se non coincidente con quello preventivabile delle persone che verranno a trovarsi a Castellina in Chianti nei giorni nei quali si prevedono i divieti contenuti nella presente ordinanza, rende impossibile la comunicazione personale del presente provvedimento e, considerato, pertanto, che l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità di fatto ritenute idonee;

Ritenuto in premessa

Di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in case di riposo e di tutti in quei luoghi in cui gli stessi si ritirano;

Di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;

Che ha seguito di alcune tipologie di articoli pirotecnici lasciati incombusti sul suolo pubblico, soprattutto petardi di grosso calibro e razzi, hanno sempre determinato il ferimento di persone e soprattutto interessato quelli che rientrano nella fascia della minore età;

Per le ragioni indicate in premessa, tanto ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, della sicurezza urbana e del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile;

ORDINA IL DIVIETO

dalle ore 00:00 del 31/12/2023 alle ore 24:00 del giorno 01/01/2024 per chiunque:

- di utilizzare, accendere, lanciare o sparare articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo all'interno dei centri abitati del territorio comunale in luoghi pubblici o privati.
- di utilizzare articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo in prossimità di: cassonetti di raccolta rifiuti, aree di deposito rifiuti, in presenza di sostanze e depositi di materiale infiammabile.
- di utilizzare articoli pirotecnici, diversamente da quanto prescritto in etichetta, in luoghi pubblici, luoghi privati aperti al pubblico, in luoghi privati laddove possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o privati appartenenti a terzi non consenzienti.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa speciale in vigore, le violazioni alle disposizioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7- bis del D.Lgs. 267/2000.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano altresì:

a) il sequestro del materiale esplosivo, a seconda del carattere della violazione, amministrativo ai sensi dell'art.13 della Legge 689/91 e successive modificazioni, e come corpo di reato se di carattere penale;

b) ai sensi dell'art. 10, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in quanto la vendita di articoli professionali a persone che non hanno i titoli per l'acquisto e/o utilizzo, costituisce un abuso dell'esercente autorizzato e un potenziale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva, che sia pubblicata nelle forme di legge e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Castellina in Chianti;

- di inviare la presente ordinanza: alla Prefettura di Siena; al Comando Stazione Carabinieri di Castellina in Chianti; al Comando della Polizia Municipale di Castellina in Chianti; al Comando Vigili del Fuoco di Siena.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il testo della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al sig. Prefetto di Siena, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

La presente ordinanza è conservata nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERSO

Il presente provvedimento è ammesso, a norma dell'art.3, comma 4, L. 241/90, entro il termine di gg.60 dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Firenze, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data della pubblicazione.

SI FA RACCOMANDAZIONE

Di procedere all'acquisto degli artifici di cui sopra esclusivamente presso rivendite autorizzate, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura e siano in vendita regolarmente al pubblico.

Di impedire a chiunque di raccogliere eventuali artifici non esplosi abbandonati nei luoghi frequentati.
Di vigilare sui minori, in particolare sui fanciulli affinché gli stessi non facciano uso ovvero detengano prodotti al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo derivante da un utilizzo improprio o inopportuno dei medesimi.

Li, 15/12/2023

Il Sindaco
BONECHI MARCELLO / InfoCamere
S.C.p.A.